

REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento; che tale prelievo deve essere calcolato forfettariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, il prelievo applicabile a tali prodotti viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 kg di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento; che detti coefficienti, nonché detto periodo di riferimento, sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1718/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi d'intervento derivati dallo zucchero greggio, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo⁽⁵⁾;considerando che, in attesa della fissazione dei prezzi applicabili nel corso della campagna di commercializzazione 1992/1993, ai fini della determinazione dei prelievi all'importazione è opportuno, a norma del regolamento (CEE) n. 1599/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, recante misure conservative e sospensione delle prefissazioni in alcuni settori agricoli⁽⁶⁾, basarsi sui prezzi di entrata in vigore il 30 giugno 1992;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 24. 6. 1992, pag. 12.